

ziati della Svizzera italiana, alle regole del Trentino e dell'Alto Adige, alle partecipanze dell'Emilia e di Romagna, agli usi civici sul Tavoliere di Puglia e sulla Sila di Calabria, agli ademprivi di Sardegna, dove si mantiene il carattere della proprietà collettiva, almeno finchè siffatti diritti non acquistino vero carattere di diritto d'uso (§ 129).

Questo intreccio di rapporti, che scemavano di fatto l'intensità del dominio delle cose, consolidando invece i diritti degli utenti e dei locatori a lungo termine, doveva generare profonde differenze dalla dottrina romana. Il contemporaneo persistere di più diritti, ugualmente ampi, per quanto diversi d'indole e di grado, su una medesima cosa, provocò il concetto della distinzione del dominio, così fecondo di conseguenze teoriche e pratiche, per cui si tiene separato il *dominium directum* dal *dominium utile*. Dalle fonti romane, che accordavano all'enfiteuta e al superficiario un'*utilis actio*, a difesa del loro diritto, mentre al proprietario assicuravano un'*actio directa*, gli interpreti del diritto romano, e già i primi glossatori, per logica interpretazione, immaginarono che all'azione utile corrispondesse un dominio utile, come all'azione diretta, un dominio diretto; onde dissero *dominium directum* quello del concedente, *utile* quello del concessionario, non soltanto nell'enfiteusi o nella superficie, ma anche nel feudo, nelle precarie, nei livelli, nelle locazioni a lungo termine, negli oneri reali, creando un *dominium divisum*, dove era un *ius individuum*, e allargando così solennemente il campo dei diritti di proprietà. E sopra tutto consentirono l'esistenza di un *dominium eminens* del sovrano, che limita e sorveglia la proprietà privata. Finalmente, rispetto all'intensità della signoria sulla cosa, dissero *dominium plenum*, quello che non soffriva limitazioni; *dominus plenum* o *limitatum*, quello che sopportava su sè medesimo l'esercizio di *iura in re aliena* (§ 129).

Questa distinzione del dominio, che ripugna al diritto